COMUNE DI BERGAMO

DIREZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
SERVIZIO SERVIZI PER L'INFANZIA E LA GENITORIALITA'

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO COME DEFINITO DALL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DEL FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E DI ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE COMUNALI (CENTRO FAMIGLIA "RITA GAY", SPAZIO GIOCO, LUDOTECHE) PER IL PERIODO DI 36 MESI (1.9.2024-31.8.2027)

SOMMARIO

TITOLO I – LOTTO 1

Art. 1 – Oggetto……4

Art. 2 – Orari di apertura e calendario educativo……5

Art. 3 – Composizione degli immobili……6

Art. 4 – Orientamento progettuale del servizio ……7

Art. 5 –Arredi, attrezzature e materiali di gioco didattici……8

Art. 6 – Iscrizione e gestione degli utenti al servizio ……8

Art. 7 – Funzioni di sostegno educativo ai bambini con fragilità ……8

Art. 8 – Funzioni ausiliarie di accoglienza e di supporto ai servizi educativi ……10

Art. 9 – Servizio di gestione delle cucine e di preparazione e somministrazione pasti ……11

Art. 10 – Servizio di sostituzione temporanea del personale educativo comunale assente……15

Art. 11 - Disposizioni generali in materia di personale impiegato ……16

Art. 12 – Norme e adempimenti in materia di sicurezza ……19

Art. 13 – Oneri e impegni a carico della Stazione Appaltante ……21

Art. 14 – Oneri e impegni a carico dell'Appaltatore ……21

TITOLO II – LOTTO 2

Art. 15 – Oggetto……23

Art. 16 – Orari di apertura e calendario educativo……24

Art. 17 – Composizione degli immobili……25

Art. 18 – Orientamento progettuale del servizio ……25

Art. 19 –Servizio di pulizia a basso impatto ambientale……26

Art. 20 – Disposizioni generali in materia di personale impiegato ……30

Art. 21 – Norme e adempimenti in materia di sicurezza ……34

Art. 22 – Oneri e impegni a carico della Stazione Appaltante ……35

Art. 23 – Oneri e impegni a carico dell'Appaltatore ……36

TITOLO III – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 24 – Sostituzioni, continuità dei servizi, interruzione e sciopero ……38

Art. 25 – Controllo sui servizi e valutazione……39

Art. 26 – Contestazioni a seguito di controlli……39

Art. 27 – Penali ……39

Art. 28 – Liquidazione del corrispettivo ……40

Art. 29 – Subappalto ……40

Art. 30 – Clausole sociali ……40

Art. 31 – Revisione prezzi ……41

Art. 32 – Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ……41

Art. 33 – Garanzia definitiva di ciascun contratto applicativo ……42

Art. 34 – Assicurazioni ……42

Art. 35 – Danni ……43

Art. 36 – Recesso ……43

Art. 37 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa ……44

Art. 38 – Quinto d'obbligo ……46

Art. 39 – Proroga tecnica ……46

Art. 40 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ……46

Art. 41 – Riservatezza ……47

Art. 42 – Obblighi concernenti il trattamento dei dati personali ……47

Art. 43 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ……48

Art. 44 – Comunicazioni ……48

Art. 45 – Controversie. Foro competente ……49

Art. 46 – Responsabile Unico del Progetto ……49

TITOLO I - LOTTO 1

SERVIZI A SUPPORTO DEL FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI: SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO AI BAMBINI CON FRAGILITA', SERVIZIO AUSILIARIO DI ACCOGLIENZA E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO, SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE EDUCATIVO COMUNALE ASSENTE, SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CUCINE E DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

CPV 80110000-8 Servizi di istruzione pre-scolastica
CPV 55321000-6 Servizi di preparazione pasti

Importo annuo: € 1.001.808,52
Importo 36 mesi: € 3.005.425,56

Art. 1 – Oggetto

L'appalto ha ad oggetto attività ausiliarie, di supporto e complementari alle attività educative da svolgersi presso le sedi dei nidi d'infanzia del Comune di Bergamo come di seguito individuate:

a) servizio di sostegno educativo ai bambini con fragilità,
b) servizio ausiliario di accoglienza e di supporto al personale educativo,
c) servizio di sostituzione temporanea di personale educativo comunale di ruolo assente per ferie o malattia,
d) servizio di gestione delle cucine e di preparazione e somministrazione dei pasti.

Le sedi comunali presso le quali saranno svolti i servizi, secondo quanto sarà definito nei singoli contratti attuativi, sono indicate nella seguente tabella:

Sede	Indirizzo	Note
Nido d'infanzia "Arcobaleno"	Vicolo Morla – Borgo Palazzo	==
Nido d'infanzia "La Bottega di Archimede"	Via Salvatore Quasimodo 2 – Campagnola	==
Nido d'infanzia "Loreto"	Via Rosa Agazzi 6 – Loreto	==
Nido d'infanzia "L'Erba Voglio"	Via Arturo Toscanini 6 – Longuelo	attualmente ospitato in via provvisoria presso l'edificio della Scuola secondaria di 1° grado "F. Nullo" - Via G. Rossini 10 - per consentire l'esecuzione di interventi finanziati dal PNRR
Nido d'infanzia "Ambarabà"	Via Vezza D'Oglio 15 – Borgo S. Caterina	==
Nido d'infanzia "Il Villaggio"	Via Don Bepo Vavassori 7 – Villaggio degli Sposi	attualmente ospitato in via provvisoria presso l'edificio della Scuola dell'Infanzia del Villaggio degli Sposi per consentire l'esecuzione di interventi finanziati dal PNRR
Nido d'infanzia "Il Bruco Verde"	Via Samuele Biava 24 - Valtesse	nell'anno educativo 2024/2025 non in funzione per consentire l'esecuzione di interventi finanziati dal PNRR

Le strutture comunali di cui sopra hanno la capacità ricettiva massima indicata nel documento "Relazione tecnico-illustrativa".
I nidi d'infanzia rappresentano Unità di Offerta Sociale ai sensi della normativa della Regione Lombardia (D.G.R. n. 2029/2020), sono iscritte a cura della Stazione Appaltante nell'elenco delle U.D.O. della Regione Lombardia e sono iscritte all'Albo dei servizi per la prima infanzia accreditati del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Bergamo.

L'Appaltatore, autonomamente, professionalmente e con la necessaria organizzazione dei mezzi e comunque con la gestione a proprio rischio, dovrà garantire l'organizzazione, la direzione, la vigilanza e il controllo dello svolgimento professionale dei servizi oggetto del presente Capitolato – Lotto 1.
L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell'Appaltatore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell'Appaltatore con il Comune di Bergamo. Tuttavia gli operatori dell'Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia ed in raccordo con il personale comunale.
Il Responsabile tecnico appositamente nominato dal soggetto Appaltatore dovrà proporre, per ogni anno educativo, un mansionario contenente i compiti e le attività da svolgere e la loro frequenza di esecuzione, sulla scorta anche dei servizi educativi svolti nei nidi d'infanzia di riferimento. Tale documento dovrà essere sottoposto al preventivo assenso dei competenti uffici della Stazione Appaltante, che potrà chiedere modifiche o integrazioni finalizzate al migliore svolgimento del servizio.
Il Responsabile tecnico del soggetto appaltatore dovrà organizzare il lavoro quotidiano e comunicare tale organizzazione tempestivamente e in ogni caso preventivamente (anche a mezzo posta elettronica) agli uffici comunali competenti, specificando il nominativo dell'operatore che sostituisce eventuali assenze. Resta inteso che gli operatori sostituti dovranno essere in possesso di tutti gli attestati di formazione richiesti e previsti dall'art. 11 del presente Capitolato ed essere impiegati garantendo (per quanto possibile) una continuità operativa che consenta loro di operare al meglio essendo già a conoscenza delle peculiarità della struttura comunale, del personale educativo e dei bambini.

Art. 2 – Orari di apertura e calendario educativo

I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere svolti durante il calendario dell'anno educativo che viene definito annualmente dalla Stazione Appaltante. I nidi d'infanzia comunali sono chiusi durante il mese di agosto.
Il calendario è definito nel rispetto degli standard di apertura fissati dalla Regione Lombardia e contempla una variabilità annuale di giorni di apertura con un minimo di 213 gg sino ad un massimo di 222 gg. Nell'ambito di questa variabilità del calendario annuale, l'importo dell'Accordo Quadro è costruito avendo come riferimento 222 gg di apertura massima.
L'Appaltatore è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio dopo la pausa estiva un numero di giorni idoneo prima dell'avvio dell'anno educativo, al fine di garantire il percorso di programmazione annuale, l'allestimento degli spazi ed eventualmente la partecipazione alle iniziative formative organizzate in collaborazione o su proposta della Stazione Appaltante.
L'orario di apertura è uguale per tutti i nidi d'infanzia comunali ed è stabilito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con possibilità di uscita pomeridiana posticipata alle 17,30, con tre tipologie di part-time:
a) mattutino: 7.30-13,30
b) pomeridiano con pasto: 11.30 e uscita alle 17,30

c) pomeridiano senza pasto: 12.30-17,30.

Nel mese di luglio si svolge il Centro Estivo, durante il quale la ricettività dei nidi d'infanzia è ridimensionata rispetto alla ricettività ordinaria, compresa, ordinariamente, tra il 60% e l'80% della capienza ordinaria, in funzione della richiesta del servizio proveniente dalle famiglie. In relazione al numero delle richieste e alla capienza dei nidi, la Stazione Appaltante individua alcune strutture in cui attivare il Centro Estivo.

Art. 3 – Composizione degli immobili

La gestione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene negli immobili messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, situati in Bergamo. Le planimetrie degli immobili sono allegate al presente Capitolato.
Eventuali modifiche alla struttura ed agli impianti degli immobili o delle sue pertinenze, che siano funzionali allo svolgimento del servizio, sono a totale carico dell'Appaltatore previa autorizzazione del Comune.
Le strutture educative sono dotate di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L'Appaltatore potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, in accordo con la Stazione Appaltante. Tali arredi, al termine della gestione, entreranno nella disponibilità del Comune, il quale non dovrà corrispondere alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Ogni immobile comunale sede di un nido d'infanzia è attrezzato con una cucina adeguata alla preparazione dei pasti e alla conservazione delle derrate alimentari.
Relativamente alle cucine, all'inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, arredi, impianti e di quant'altro presente e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.
Alla scadenza l'Appaltatore sarà tenuto a riconsegnare le porzioni di immobili destinati a cucina, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di avvio di servizio. Sarà a carico dell'Appaltatore la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dalla Stazione Appaltante. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
- piccola manutenzione di tutti gli arredi, attrezzature, impianti,
- spese di assicurazione contro furti, incendi e danni a terzi,
- custodia e coordinamento complessivo delle strutture.

L'Appaltatore, in relazione a quanto riscontrato durante la propria attività di controllo e manutenzione dello stato degli immobili e attrezzature, ha l'obbligo di informare la Stazione Appaltante in merito ad ogni esigenza rilevata e a eventuali fattispecie da valutarsi da parte degli uffici comunali competenti, fatta eccezione per la piccola manutenzione.
Gli immobili e tutto quanto elencato nei verbali di consegna rimarranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'Appaltatore.

Art. 4 – Orientamento progettuale del servizio

La governance del progetto

La Stazione Appaltante garantisce quanto segue:

- definisce le strategie e le finalità generali d'intervento e cura la programmazione generale dei servizi, con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei minori e delle famiglie, tenuto conto delle risorse complessivamente messe a disposizione;
- detta le linee guida per la realizzazione dei servizi oggetto di appalto, sui quali esercita la relativa supervisione e ne controlla la rispondenza e la realizzazione garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dai Servizi comunali e quelle affidate all'Appaltatore;
- si riserva in qualsiasi momento il diritto di effettuare, o fare effettuare da propri incaricati, controlli senza preavviso, per verificare la corrispondenza del servizio erogato dall'Appaltatore rispetto alle norme di legge in vigore e rispetto alle indicazioni sancite dal presente Capitolato e da tutti i documenti ad esso allegati;
- vigila sull'esecuzione degli interventi, verifica la qualità-quantità delle prestazioni fornite dall'Appaltatore ed attua il controllo finale dei risultati conseguiti;
- regola l'accesso ai servizi sulla base della valutazione effettuata dal servizio comunale competente e secondo le indicazioni e le direttive del medesimo;
- riscuote le tariffe degli utenti dei servizi;
- approva il piano formativo proposto dall'Appaltatore all'inizio di ciascun anno educativo per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative.

L'Appaltatore garantisce quanto segue:

- collabora con la Stazione Appaltante nella programmazione generale del servizio e nelle fasi di definizione e di verifica dei progetti d'intervento oggetto del presente Capitolato;
- fornisce le prestazioni educative ed ausiliarie e di coordinamento gestionale/organizzativo interno così come previsto nel presente Capitolato;
- seleziona il personale secondo specifici requisiti (possesso del titolo di studio richiesto, caratteristiche professionali, esperienze pregresse, etc.), garantendo la continuità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi (sostituzione del personale in caso di assenza o inidoneità);
- garantisce la creazione di un gruppo di lavoro stabile e motivato in conseguenza di un reclutamento attento e mirato del personale educativo;
- garantisce il lavoro di rete interfacciandosi con interlocutori differenti;
- organizza iniziative formative, di aggiornamento e di riqualificazione per i propri operatori in base alle indicazioni della Stazione Appaltante e partecipa alle iniziative di formazione, individuate come indispensabili dalla Stazione Appaltante;
- realizza una proficua collaborazione con le famiglie attraverso diverse modalità di incontro con i genitori, secondo una programmazione annuale che deve prevedere:
  - colloqui individuali tra gli educatori e le famiglie (periodici e a richiesta);
  - incontri e colloqui con il coordinatore secondo i casi e le necessità;
  - riunioni e incontri di gruppo (presentazione del progetto pedagogico e illustrazione dell'organizzazione del servizio e della programmazione educativa annuale);
  - incontri formativi/informativi con specialisti a sostegno del ruolo dei genitori;
  - momenti conviviali per bambini, genitori e accompagnatori;

- garantisce la partecipazione del personale educativo e del coordinatore a riunioni e a colloqui con le famiglie, nonché a tutti quegli incontri e interventi necessari a garantire la qualità complessiva del servizio e ad assicurare quanto richiesto dal presente Capitolato, dal Regolamento Interno (All. 3), dalla Carta dei Servizi (All. 2) e dal Progetto Pedagogico esplicitato nelle "*Linee pedagogiche dei Servizi per l'infanzia e la genitorialità comunali*" (All. 1). Il personale educativo in ogni caso dovrà sempre attenersi e rispettare appieno il Progetto Pedagogico in ogni sua parte, nonché i Valori e i Principi a cui si ispira il progetto pedagogico del Comune di Bergamo;
-fornisce entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avvio del servizio il piano formativo relativo alla pianificazione annuale delle attività formative in programma e ne rispetta i relativi adempimenti come dettagliati nel proseguo del presente Capitolato;
- effettua la verifica dei servizi prestati, presentando periodicamente alla Stazione Appaltante, tramite supporto informatico e cartaceo, la documentazione tecnico-amministrativa contenente i dati quali-quantitativi inerenti gli interventi realizzati;
- rispetta le disposizioni del D. Lgs. 36/2023.

Art. 5 –Arredi, attrezzature e materiali di gioco e didattici

L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni previste nel presente Capitolato presso le strutture individuate al precedente art. 4 utilizzando la dotazione degli arredi, esterni ed interni, adeguati all'età dei bambini, di cui ogni struttura è dotata,
L'Appaltatore si impegna a mantenere gli arredi costantemente in buono stato e ad assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.
L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni provocati alla struttura da parte del suo personale.

Art. 6 – Iscrizione e gestione degli utenti al servizio

Le procedure di iscrizione ai nidi d'infanzia sono a carico della Stazione Appaltante, che provvede con proprio personale. Compete alla gestione comunale la determinazione delle rette degli utenti e la riscossione delle stesse.
L'Appaltatore deve dotarsi di un apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze degli educatori e del personale impiegato. Detti registri, debitamente compilati e conservati, devono essere posti a disposizione tutte le volte che sarà richiesto dal Responsabile comunale e dal personale ATS incaricato delle funzioni ispettive ai sensi delle disposizioni regionali.

Art. 7 – Funzioni di sostegno educativo ai bambini con fragilità

Il servizio è finalizzato all'inclusione dei bambini con disabilità ovvero con particolari bisogni, portatori di deficit o comunque in situazione di disagio e/o svantaggio iscritti ai nidi d'infanzia comunali.
Il servizio ha l'obiettivo di assicurare, nelle situazioni in cui se ne avverta il bisogno in corso di anno educativo, l'assistenza specialistica, oltre che di realizzare attività di rinforzo rispetto a quanto già attuato nei nidi d'infanzia.
In particolare, il servizio dovrà comprendere azioni complesse finalizzate a:
- predisporre i necessari interventi di supporto per i singoli bambini nel rispetto della persona e in coerenza con i bisogni evidenziati,
- potenziare l'autonomia personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali,
- sviluppare esperienze di inclusione.

Il servizio sarà espletato secondo le cadenze del calendario educativo dei nidi d'infanzia della Stazione Appaltante e sarà articolato per fasce orarie funzionali ai progetti di ambientamento e di frequenza dei bambini che necessitano di sostegno, così come elaborati dai competenti servizi comunali.
La Stazione Appaltante provvederà, sulla base di proprie valutazioni autonome, ad individuare i bambini che necessitano del servizio di sostegno educativo, senza interferenza alcuna da parte dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente all'appaltatore i nominativi e i dati dei bambini per i quali viene richiesta l'attivazione del servizio.
L'Appaltatore dovrà garantire la più ampia flessibilità organizzativa, al fine di assicurare la migliore erogazione dei servizi rivolti ai bambini. Indicativamente, il servizio verrà espletato secondo quanto verrà definito nei singoli contratti attuativi, per indicativamente n. 7 (sette) ore giornaliere per n. 5 (cinque) giorni alla settimana, pari indicativamente a n. 35 (trentacinque) ore settimanali per ciascun bambino, nell'ambito dei nidi d'infanzia.

Il personale educativo dovrà adottare una metodologia di lavoro in *equipe* ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni e alla collaborazione reciproca e partecipare alle riunioni periodiche organizzate anche con la presenza del coordinatore pedagogico.

Tenuto conto della delicatezza delle funzioni che detto personale deve svolgere all'interno del sistema dei servizi educativi comunali, tutto il personale dovrà rispettare le norme di legge e i regolamenti inerenti il servizio affidato, nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza e il segreto d'ufficio.
L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante prima dell'avvio di ciascun anno educativo l'elenco del personale che intende impiegare, specificando la tipologia di contratto applicata e la relativa qualifica, e a comunicare, successivamente, ogni variazione relativa al personale impiegato, con tempestività, e ogni informazione, notizia o dato richiesto dalla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non ritenesse idoneo allo svolgimento del servizio, che l'Appaltatore è tenuto a sostituire ordinariamente entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta del Comune.

L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell'Appaltatore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell'impresa affidataria con il Comune di Bergamo. Tuttavia gli operatori dell'Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia ed in raccordo con il personale comunale.
Il Responsabile tecnico appositamente nominato dall'Appaltatore dovrà proporre, per ogni anno educativo, un mansionario contenente i compiti e le attività da svolgere e la loro frequenza di esecuzione, sulla scorta anche delle attività educative svolte nei nidi d'infanzia di riferimento. Tale documento dovrà essere sottoposto al preventivo assenso dei competenti uffici della Stazione Appaltante, che potrà chiedere modifiche o integrazioni finalizzate al migliore svolgimento del servizio.
Il Responsabile tecnico del soggetto appaltatore dovrà organizzare il lavoro quotidiano e comunicare tale organizzazione tempestivamente e in ogni caso preventivamente (anche a mezzo posta elettronica) agli uffici comunali competenti, specificando il nominativo dell'operatore che sostituisce eventuali assenze. Resta inteso che gli operatori sostituti dovranno essere in possesso di tutti gli attestati di formazione richiesti e previsti dal presente Capitolato ed essere impiegati garantendo (per quanto possibile) una continuità operativa che consenta loro di operare al meglio essendo già a conoscenza delle peculiarità della struttura comunale, del personale educativo e dei bambini.

Art. 8 –Funzioni ausiliarie di accoglienza e di supporto ai servizi educativi

I servizi ausiliari di accoglienza e di supporto ai servizi educativi consistono nello svolgimento dei compiti di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sorveglianza degli ingressi nei momenti di accoglienza e uscita dei bambini;
- accompagnamento dei bambini nelle attività educative esterne per brevi tragitti (ad es. biblioteca, scuola dell'infanzia);
- controllo delle entrate alle strutture sia pedonali che carrabili, al fine di impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- vigilanza sui bambini nelle sezioni, nei laboratori, nelle aule attrezzate, nella sala per il riposo pomeridiano e negli spazi comuni in occasione della momentanea assenza del personale educativo;
- collaborazione con il personale educativo nei vari momenti della giornata secondo la programmazione e nelle attività di routine, predisposizione e riordino degli ambienti dopo lo svolgimento delle diverse attività;
- gestione di eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi antincendio e anti-allagamento, sistemi anti intrusione ecc., con conseguente allertamento degli organi competenti);
- servizi di scodellamento e pulizia refettori, lavaggio stoviglie e pentolame vario, somministrazione merende secondo le modalità organizzative HACCP;
- spostamento di suppellettili e trasporto di materiale didattico e/o igienico-sanitario, facendo particolare attenzione alle norme consigliate per la movimentazione manuale dei carichi, contenute nelle disposizioni ad uso dei lavoratori in materia di sicurezza;
- servizio di piccola lavanderia e facchinaggio necessari per il buon andamento del servizio. Le operazioni di lavaggio devono garantire una condizione chimica neutra, un risciacquo accurato per eliminare ogni traccia di prodotti che possano essere responsabili di allergie e irritazioni e l'eliminazione degli odori;
- segnalazione tempestiva di guasti agli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento;
- controllo e rifornimento di prodotti igienici nei relativi apparecchi di distribuzione, laddove presenti nelle strutture.

L'Appaltatore dovrà inoltre assicurare la presenza degli operatori in occasione di progetti o iniziative occasionali (*Open Day*, feste di fine anno educativo, etc.) sia all'interno della struttura che sul territorio, anche eventualmente organizzate in giorni e/o orari diversi dal normale calendario di attività, secondo le indicazioni che verranno specificate dalla Stazione Appaltante.
Gli operatori avranno il compito di garantire la cura degli spazi interni ed esterni al plesso, la sicurezza, la vigilanza e la custodia dei bambini finalizzata ad offrire ai bambini un ambiente accogliente, sicuro e pulito. Gli operatori avranno anche il compito di collaborare con il personale educativo per la cura e l'igiene personale dei bambini, gestendo queste mansioni con professionalità, delicatezza e massimo rispetto.
Ogni operatore dovrà garantire la massima professionalità nella gestione dei rapporti con il personale educativo, con i bambini e con le famiglie utilizzando sempre un linguaggio rispettoso e appropriato.

Gli operatori coinvolti in questo servizio devono possedere i titoli di studio adeguati secondo quanto indicato successivamente all'art. 11.
Tenuto conto della delicatezza delle funzioni che detto personale deve svolgere all'interno del sistema dei servizi educativi comunali, tutto il personale dovrà rispettare le norme di legge e i regolamenti inerenti il servizio affidato, nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre

mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza e il segreto d'ufficio.
L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante prima dell'avvio di ciascun anno educativo l'elenco del personale che intende impiegare, specificando la tipologia di contratto applicata e la relativa qualifica, e a comunicare, successivamente, ogni variazione relativa al personale impiegato, con tempestività, e ogni informazione, notizia o dato richiesto dalla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non ritenesse idoneo allo svolgimento del servizio, che l'Appaltatore è tenuto a sostituire ordinariamente entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta del Comune.

L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell'Appaltatore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell'impresa affidataria con il Comune di Bergamo. Tuttavia gli operatori dell'Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia ed in raccordo con il personale comunale.
Il Responsabile tecnico appositamente nominato dal soggetto appaltatore dovrà proporre, per ogni anno educativo, un mansionario contenente i compiti e i le attività da svolgere e la loro frequenza di esecuzione, sulla scorta anche delle attività educative svolte nei nidi d'infanzia di riferimento. Tale documento dovrà essere sottoposto al preventivo assenso dei competenti uffici della Stazione Appaltante, che potrà chiedere modifiche o integrazioni finalizzate al migliore svolgimento del servizio.
Il Responsabile tecnico del soggetto appaltatore dovrà organizzare il lavoro quotidiano e comunicare tale organizzazione tempestivamente e, in ogni caso, preventivamente (anche a mezzo posta elettronica) agli uffici comunali competenti, specificando il nominativo dell'operatore che sostituisce eventuali assenze. Resta inteso che gli operatori sostituti dovranno essere in possesso di tutti gli attestati di formazione richiesti e previsti dall'art. 11 del presente Capitolato ed essere impiegati garantendo (per quanto possibile) una continuità operativa che consenta loro di operare al meglio essendo già a conoscenza delle peculiarità della struttura comunale, del personale educativo e dei bambini.

Gli operatori addetti alla distribuzione dei pasti dovranno:
- indossare la divisa appropriata, pulita, diversa da quella utilizzata per altri servizi,
- al termine del servizio, provvedere alle operazioni di riassetto e pulizia ambienti non di competenza del personale di cucina, come da manuale di autocontrollo HACCP.

Art. 9 – Servizio di gestione delle cucine e di preparazione e somministrazione dei pasti

Lo svolgimento del servizio prevede l'erogazione del servizio di gestione delle cucine e preparazione e somministrazione dei pasti mediante personale dipendente dell'Appaltatore nelle strutture di cui al precedente art. 1, comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la preparazione dei pasti, comprese eventuali diete speciali, delle merende e la somministrazione per sezione/educatori;
2. il confezionamento dei pasti e delle diete speciali confezionati in contenitori mono o multi porzione, riposti in contenitori termici;
3. la predisposizione di un carrello sul quale saranno riposti il pane, le brocche con l'acqua, o l'acqua minerale in bottiglia se prevista, gli accessori e le attrezzature necessarie alla suddivisione, la somministrazione e al consumo del pasto;

4. la fornitura di acqua minerale per i bambini che usufruiscono del menù 4/12 mesi. L'Appaltatore dovrà, inoltre, attenersi a quanto prescritto nelle linee guida per la preparazione dei menu di ATS Bergamo;
5. il lavaggio e la sbucciatura della frutta con eliminazione delle parti non edibili; per i bambini che usufruiscono del menù 4/12 mesi la frutta verrà frullata;
6. la detersione e, se prevista, la disinfezione delle gastronorm, dei contenitori termici, degli accessori/attrezzature utilizzati per la suddivisione, la somministrazione e il consumo del pasto (es. bicchieri, posate, stoviglie, utensili, — sono esclusi i biberon);
7. la fornitura delle merende, solo per i bambini iscritti alle attività integrative pomeridiane;
8. la gestione dei rifiuti tramite raccolta differenziata (carta, vetro, plastica e umido) provenienti da tutti i locali di produzione e consumo dei pasti e il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta;
9. le manutenzioni ordinarie;
10. la pulizia quotidiana dei locali utilizzati per lo svolgimento del servizio;
11. il lavaggio delle stoviglie, la sanificazione ed il riordino degli utensili e delle attrezzature.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'allestimento di un buffet all'anno per ogni nido d'infanzia per la festa con i familiari dei bambini frequentanti (per circa 80 persone), con preparazioni sia salate sia dolci, bevande escluse.
In occasione delle festività del S. Natale e della S. Pasqua deve essere fornita una porzione di dolce per bambino (panettone o colomba o similare) e di alcuni preparati aggiuntivi per la festa con le famiglie.
La predisposizione dei menù, comprese le diete speciali, e la fornitura delle derrate a crudo, comprese quelle occorrenti per le diete speciali, sono escluse dall'appalto di cui al presente Capitolato e sono affidate dal Comune di Bergamo alla ditta affidataria dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica.
L'Appaltatore deve comunicare settimanalmente al competente ufficio della Stazione Appaltante, secondo il calendario che verrà indicato, gli ordinativi delle quantità alimentari per la preparazione dei piatti, informandosi a criteri di buona gestione ed economicità in relazione alla previsione della presenza settimanale dei bambini.
Il modulo pasti che dovrà essere compilato dall'Appaltatore riporta le seguenti prenotazioni:
• n° pasti lattanti (3-12 mesi) e relative merende,
• n° pasti bambini 12- 36 mesi (vitto comune) e relative merende,
• n° diete speciali.
La prenotazione da parte degli operatori per la fornitura di derrate secche e gelo (pasta, riso, legumi, gnocchi, ravioli, ecc.) deve avvenire settimanalmente, cioè entro il venerdì della settimana antecedente a quella di riferimento. Potrà essere valutata anche la possibilità, da concordare, della consegna delle derrate o di parte delle derrate in un'unica soluzione anche mensilmente.
L'Appaltatore deve produrre il numero di pasti corrispondente alle prenotazioni; inoltre dovranno essere considerate le porzioni aggiuntive indispensabili per evitare di lasciare qualche bambino senza il pasto in caso, ad esempio, di cadute accidentali del piatto.

Art. 9.1 – Menù e diete. Diete speciali

L'Appaltatore è tenuto a rispettare la struttura dei menù prevista dal presente Capitolato; la struttura dei menù è da intendersi fissa e non modificabile, fatte salve le eventuali occasioni in cui vengono previsti piatti particolari (es. piatti unici) legati ad iniziative ed eventi di carattere educativo-culturale:

menù per bambini di età compresa tra 3 e 14 mesi:

- spuntino di metà mattina: frullato o frutta,
– pasto principale del pranzo,
- merenda a base di frutta e latte o yoghurt o similare (vedasi tabelle di riferimento ATS)

menù per bambini di età compresa tra 15 e 36 mesi:
- spuntino a metà mattina: frutta, pane o prodotto da forno similare,
- pasto principale del pranzo: un primo - un secondo - un contorno - pane - frutta – (o piatto unico quando in menù) - acqua di rete,
- merenda (vedasi tabelle di riferimento ATS).

Le classi di età previste nel presente Capitolato sono da considerarsi orientative in quanto il passaggio dal menù "piccoli" al menù "medi/grandi" è stabilito dal personale educativo del nido d'infanzia, sulla base delle indicazioni dei genitori circa lo stadio di avanzamento dello svezzamento. Detto passaggio deve essere graduale; in tali circostanze, pertanto, l'approntamento dei menù deve essere trattato come dieta personalizzata fino al completo passaggio alla sezione successiva.
La predisposizione delle diete speciali per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, nonché diete speciali per ragioni etico-religiose o di disgusto (su richiesta motivata dell'utenza, corredata da idonea certificazione medica) non compete all'Appaltatore ed è a carico della ditta affidataria del servizio di ristorazione comunale.
Compete all'Appaltatore la preparazione dei pasti secondo le diete speciali, che devono essere separati dai pasti preparati secondo il menù base, utilizzando contenitori e utensili dedicati.
L'Appaltatore è tenuto a predisporre pasti secondo diete leggere o c.d. "diete in bianco", su specifica richiesta dell'utenza. Per periodo superiori a 1 (un) giorno, la necessità di tale dieta dovrà essere motivata da idonea certificazione medica prodotta dall'utenza.

Art. 9.2 – Quantità degli ingredienti

L'Appaltatore deve rispettare le quantità di ingredienti per la realizzazione delle preparazioni gastronomiche prescritte dalle tabelle dietetiche di ATS di Bergamo per ciascuna categoria di utenti. Tali quantità si intendono a crudo, al netto di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento e al netto degli scarti di lavorazione, fatta eccezione per le carni con osso per le quali il peso a crudo comprende il peso dell'osso.
L'Appaltatore è tenuto a predisporre la trasformazione delle tabelle delle grammature a crudo in una tabella di grammature a cotto dei piatti. Tale tabella deve essere prodotta al massimo entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio e convalidata dalla Stazione Appaltante e deve essere utilizzata per la verifica della congruità delle porzioni somministrate. Copia della tabella deve essere conservata presso le sedi di svolgimento del servizio per la visione da parte dei preposti organismi di vigilanza e controllo.

Art. 9.3 – Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore, entro un mese dall'inizio delle attività, deve redigere e applicare, presso le cucine dei nidi d'infanzia e presso il luogo di consumo dei pasti, il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE/UE n. 852/2004, dal D.lgs. n. 193/2007 e dal Regolamento UE 625/2017, concernente i controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
Nello svolgimento del servizio, l'Appaltatore dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema

HACCP e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti preparati e somministrati sia conforme alla predetta normativa. Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel CAPITOLO V dell'allegato II del Regolamento CE 852/2004, di seguito elencati:
1. Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono: essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente a evitare ogni rischio di contaminazione; essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione; ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati; essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante.
2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo atto a garantire gli obiettivi del regolamento.
3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.
L'Appaltatore, a richiesta della Stazione Appaltante, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore. Inoltre, l'Appaltatore, a richiesta della Stazione Appaltante, deve presentare il piano di formazione per il personale sull'HACCP con relativo registro/attestazione di frequenza. L'aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali intossicazioni o altre infermità causate
L'Appaltatore, al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni alimentari, deve prelevare almeno gr. 150 edibili di ciascuna preparazione gastronomica presso le cucine e riporli singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l'ora del prelievo. I campioni così confezionati devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0°/4°C per le 72 ore successive.

Art. 9.4 – Operazioni di pulizia e sanificazione

Sono a carico dell'Appaltatore le operazioni di pulizia da eseguire presso le cucine e gli spazi interessati dalla preparazione e somministrazione dei pasti, presso le zone lavaggio e presso i locali annessi di pertinenza del servizio. Tali attività sono da effettuare in raccordo con l'organizzazione del servizio.
Tali attività devono essere svolte conformemente a quanto previsto dal piano di sanificazione relativo all'HACCP da presentarsi dall'Appaltatore sulla base di quello del Comune di Bergamo.
Al termine delle operazioni di preparazione e conservazione dei pasti, le macchine, gli impianti, gli arredi e le attrezzature presenti presso le cucine e presso i terminali di consumo dei pasti dovranno essere detersi e disinfettati.
Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è obbligatorio osservare le norme stabilite nel manuale di autocontrollo HACCP. Al personale, in particolare, è assolutamente vietato detenere detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo nelle zone preparazione e cottura e nelle cucine in generale.
L'Appaltatore deve garantire che, coerentemente al Piano di Autocontrollo, le operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali di produzione vengano svolte solo dopo che tutte le attività di produzione e di conservazione dei pasti siano state concluse. Tali attività presso i luoghi di consumo dei pasti devono essere svolte solo quando gli utenti hanno lasciato detti locali.
L'Appaltatore deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti utilizzati siano conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le confezioni, che siano

impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici e che durante l'uso siano riposti su un carrello adibito appositamente a tale funzione. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e custoditi in locale apposito o, preferibilmente, in armadi chiusi a chiave. In ogni caso, i prodotti detergenti e gli attrezzi per la pulizia devono essere riposti in luoghi o in spazi non accessibili agli utenti del servizio.
L'Appaltatore deve fornire inoltre al proprio personale divise per il servizio di pulizia. Queste ultime dovranno avere colorazione visibilmente diversa dalle divise utilizzate per il servizio di preparazione dei pasti, in conformità con quanto disposto dalle normative vigenti.
I servizi igienici di pertinenza dei locali cucina devono essere tenuti costantemente puliti a cura dell'Appaltatore. Gli indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadietti. Nei servizi igienici destinati agli addetti devono essere forniti ed utilizzati sapone disinfettante e asciugamani a perdere. Negli spogliatoi non devono essere tenuti materiali e/o attrezzi per le pulizie.
Prima dell'inizio delle attività e poi con cadenza quadrimestrale, l'Appaltatore deve provvedere al monitoraggio e relativa derattizzazione dei locali di consumo, delle cucine e delle zone esterne per la raccolta dei rifiuti del servizio. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari alla bisogna.
L'Appaltatore deve rispettare le specifiche tecniche di base dei Criteri Ambientali Minimi per la ristorazione collettiva e derrate alimentari approvati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 aprile 2020 (Anno 161° – Numero 90), con particolare riferimento alla riduzione e gestione dei rifiuti.
I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dai locali di consumo dei pasti devono essere raccolti negli appositi sacchetti e convogliati presso gli appositi contenitori per la raccolta.
L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata.

L'Appaltatore dovrà provvedere a garantire la fornitura di vestiario, di prodotti e attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli ambienti delle cucine ed in particolare alla fornitura per tutti gli operatori ausiliari operanti presso le strutture di due camici per la dispensa degli alimenti e relative cuffie per i capelli. Detta dotazione dovrà essere opportunamente adeguata in corso di vigenza dell'appalto secondo necessità e nel rispetto dei dispositivi protezione individuali (D.P.I.) così come previsto dal Dlgs. 81/2008.

Art. 10 – Servizio di sostituzione temporanea del personale educativo comunale assente

Il servizio consiste nella sostituzione temporanea, entro al massimo 48 (quarantotto) ore dalla richiesta della Stazione Appaltante, di personale educativo comunale in casi di sopravvenute ed imprevedibili necessità, al fine di garantire il corretto rapporto numerico educatore/ bambini previsto dalla vigente normativa in materia e il mantenimento degli standard minimi di qualità del servizio.
Il personale educativo impiegato in questo servizio deve possedere i titoli di studio adeguati secondo le indicazioni regionali per gli operatori dei nidi d'infanzia, come indicato successivamente all'art. 11.
Tenuto conto della delicatezza delle funzioni che detto personale deve svolgere all'interno del sistema dei servizi educativi comunali, tutto il personale dovrà rispettare le norme di legge e i regolamenti inerenti il servizio affidato, nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza e il segreto d'ufficio.
L'appaltatore sarà tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante prima dell'avvio di ciascun anno educativo l'elenco del personale che intende impiegare, specificando la tipologia di contratto applicata e la relativa qualifica, e a comunicare, successivamente, ogni variazione relativa al personale impiegato, con tempestività, e ogni informazione, notizia o dato richiesto dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non ritenesse idoneo allo svolgimento del servizio, che l'appaltatore è tenuto a sostituire ordinariamente entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta del Comune.

L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell'Appaltatore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell'impresa affidataria con il Comune di Bergamo. Tuttavia gli operatori dell'Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia ed in raccordo con il personale comunale.
Il Responsabile tecnico appositamente nominato dal soggetto appaltatore dovrà proporre per il personale adibito al servizio, per ogni anno educativo, un mansionario contenente i compiti e i le attività da svolgere e la loro frequenza di esecuzione, sulla scorta anche di quelli analoghi già in uso nei nidi d'infanzia di riferimento. Tale documento dovrà essere sottoposto al preventivo assenso dei competenti uffici della Stazione Appaltante, che potrà chiedere modifiche o integrazioni finalizzate al migliore svolgimento del servizio.
Il Responsabile tecnico del soggetto appaltatore dovrà organizzare il lavoro quotidiano del personale educativo e comunicare tale organizzazione tempestivamente e in ogni caso preventivamente (anche a mezzo posta elettronica) agli uffici comunali competenti, specificando il nominativo dell'operatore.
Tutti gli operatori dovranno rispettare le norme relative alla privacy con tutto il personale della struttura comunale, con i bambini, con le famiglie e con il personale comunale.

Art. 11 – Disposizioni generali in materia di personale impiegato

Art. 11. 1- Indicazioni generali relative al personale

Il servizio deve essere svolto mediante l'impiego delle seguenti figure professionali:

- Responsabile Tecnico del servizio: sarà il diretto referente della Stazione Appaltante. A differenza delle altre figure professionali, non sarà, pertanto, necessariamente impegnato direttamente nello svolgimento delle attività previste;
- Coordinatori organizzativi, con impegno adeguato in relazione alle attività da svolgere come descritte nel presente Capitolato,
- Educatori: il numero dovrà essere adeguato in relazione alle attività da svolgere come descritte nel presente Capitolato;
- Addetti ai servizi ausiliari di supporto ai servizi educativi: il numero dovrà essere adeguato in relazione alle attività da svolgere come descritte nel presente Capitolato
- Cuoche: il numero dovrà essere adeguato in relazione alle attività da svolgere come descritte nel presente Capitolato

Il personale deve essere, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti generali:
- avere compiuto i 18 anni d'età;
- parlare la lingua italiana;
- durante il servizio, essere munito di una tessera di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'Appaltatore ed indossare apposita divisa e DPI.

L'Appaltatore si impegna:
1) ad incaricare personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti;

2) ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato per tutta la durata del servizio, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti interni ed esterni, in modo non corretto;
3) a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni di qualsiasi specie, che, comunque, dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.
L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell'Appaltatore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell'impresa affidataria con il Comune di Bergamo. Tuttavia gli operatori dell'Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia ed in raccordo con il personale comunale e le attività educative previste giornalmente nella struttura, secondo le indicazioni fornite dagli uffici comunali.
L'Appaltatore dovrà inoltre farsi carico:
- dei turni di lavoro dei propri dipendenti;
- del rispetto delle prestazioni previste dal Capitolato;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale assente per malattia, indisposizione o ferie prima dell'inizio del servizio.
E' vietato il prolungamento del servizio al di fuori degli orari stabiliti dalla Stazione Appaltante, così come l'ingresso, nelle sedi, eccessivamente anticipato rispetto all'orario d'avvio del servizio, se non previamente richiesto e/o concordato con la Stazione Appaltante per specifiche esigenze connesse allo svolgimento delle attività educative.
Il personale addetto deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e in particolare nei confronti dell'utenza. Qualsiasi mancanza riscontrata dall'Appaltatore o di cui lo stesso sia stato informato dovrà essere messa per iscritto e portata alla conoscenza del Responsabile dell'esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni.
Il Comune si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l'esclusione dal servizio di quei dipendenti che non fossero ritenuti idonei.
A tale riguardo, l'Appaltatore si impegna a consegnare l'elenco completo del personale impegnato nei singoli edifici interessati dal servizio, indicando, oltre ai dati anagrafici, l'indirizzo di residenza, il Codice Fiscale, la data di assunzione, l'inquadramento, la posizione contributiva e assicurativa, l'orario giornaliero di inizio e di fine del servizio e gli stabili presso cui i dipendenti operano.
L'Appaltatore dovrà comunicare al Settore comunale competente, entro 7 (sette) giorni dall'inizio del servizio, il nome e i recapiti (email e telefono) del Responsabile Tecnico, che sulla base del presente Capitolato e della approfondita conoscenza dell'organizzazione del servizio, abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per adempiere a tutte le provvidenze degli oneri contrattuali.
L'Appaltatore dovrà provvedere inoltre a comunicare i nominativi e i recapiti telefonici dei referenti per ogni singola sede di esecuzione del servizio.
Il Responsabile Tecnico dovrà:
- garantire una fascia di reperibilità minima quotidiana dalle ore 8 alle ore 18 (sia telefonica che via mail);
- garantire risposte precise alle segnalazioni effettuate via mail entro un massimo di 6 (sei) ore;
- effettuare almeno due sopralluoghi / anno educativo in ciascuna delle strutture comunali oggetto del servizio effettuando un controllo quali-quantitativo e consegnandone report agli uffici comunali.

Art. 11.2 - Attività prestazionali degli educatori e titoli di studio

Il personale educativo dovrà adottare una metodologia di lavoro in *equipe* ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni e alla collaborazione reciproca e partecipare alle riunioni periodiche organizzate anche con la presenza del coordinatore pedagogico.
Il personale educativo dovrà possedere uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione i titoli indicati dalla normativa regionale vigente (D.G.R. n. 2929/2020 e D.G.R. n. 20588/2005), di seguito elencati, se conseguiti entro l'anno scolastico/accademico 2021/22:

- diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- vigilatrice di infanzia;
- puericultrice;
- diploma tecnico dei servizi sociosanitari;
- Laurea in scienze dell'educazione o della formazione classe L19;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;
- Laurea in Sociologia L40 – LM-88;
- LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- Educatore professionale socio-pedagogico in possesso del diploma di laurea classe L-19
- Scienze dell'educazione e della formazione ad indirizzo specifico per servizi per l'infanzia
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da scuole riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato, oppure nel caso di titoli di studio acquisiti all'estero deve essere documentata l'equipollenza.

Art. 11.3 - Formazione del personale

L'Appaltatore deve assicurare, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato ai servizi oggetto del presente Capitolato. A tal fine, l'Appaltatore dovrà fornire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avvio delle attività il piano formativo annuale da realizzare a cura dell'Appaltatore stesso, comprensivo della formazione obbligatoria ai sensi della D.G.R. 2929/2020 e della D.G.R. 1428/2023 relativa alla procedura di accreditamento, del D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e del D. Lgs. n.193/2007 in materia di igiene e sicurezza alimentare (HACCP).
L'Appaltatore è tenuto a riportare su un apposito registro le attività formative effettivamente svolte, indicandone per ognuna la data, la durata, l'argomento e i partecipanti, e a conservarne i relativi attestati di partecipazione.

Compete all'Appaltatore far fronte all'obbligo di n. 30 (trenta) ore di formazione minime annuali per il personale educativo, previste dalla procedura di accreditamento (D.G.R. n. 1428/2023), da realizzare in integrazione e sinergia con la formazione istituzionale della Stazione Appaltante.

Il calendario degli incontri formativi dovrà essere comunicato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante, nonché condiviso preliminarmente con il Referente comunale.
Al fine di favorire la sinergia e lo scambio di esperienze, va concordata con il Referente comunale la possibilità di partecipazione del personale dell'Appaltatore ai moduli formativi organizzati dalla Stazione Appaltante. Altresì, potranno essere concordati ambiti comuni di aggiornamento anche attraverso progetti promossi da entrambi le parti.
Agli incontri formativi organizzati dall'Appaltatore potrà partecipare anche il personale comunale in servizio presso i Nidi del Comune di Bergamo oltre che altri rappresentanti della Stazione Appaltante.
Al personale comunale dovranno essere riservati posti nella misura del 10% del numero massimo di uditori previsti per ciascuna iniziativa formativa.
Al termine di ogni ciclo d'attività, l'Appaltatore presenterà una relazione/verbale sulla formazione svolta.

Art. 11.4 – Personale addetto al servizio di gestione delle cucine e di preparazione e somministrazione dei pasti

L'Appaltatore deve garantire che gli operatori addetti al servizio di gestione delle cucine e di preparazione e somministrazione dei pasti siano, preferibilmente, in possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado e, preferibilmente, di pregressa esperienza professionale maturata in servizi socio-educativi e socio-assistenziali.
Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, in materia di pronto soccorso e antincendio.
Per l'esecuzione del servizio di gestione delle cucine e di preparazione e somministrazione dei pasti, l'Appaltatore deve impiegare proprio personale in numero tale da assicurare tempi di esecuzione adeguati ad una tempestiva e ordinata esecuzione del servizio stesso.
L'Appaltatore deve impiegare personale adeguatamente formato; in particolare, deve essere garantita l'avvenuta frequenza del corso obbligatorio previsto dal manuale HACCP che comprende le tecniche di cottura e la conservazione i parametri originari di qualità nutrizionale e per consentire risparmi idrici ed energetici, le procedure per la minimizzazione dei consumi di acqua e di energia nella preparazione e nella conservazione dei pasti e per lo scongelamento.
L'avvenuta formazione deve essere debitamente attestata per iscritto e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante ogni qualvolta richiesto.
Il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione, conservazione e al trasporto e alla somministrazione dei pasti deve scrupolosamente osservare le "Buone Norme di Produzione" (G.M.P.) nonché le norme stabilite nel manuale di autocontrollo ai sensi del D. Lgs. 155/97. Il personale in particolare non deve avere smalti sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione.

Art. 12 – Norme e adempimenti in materia di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, quanto prescritto nell'allegato XVII del più volte citato D.lgs. 81/08 e quanto di seguito indicato:

• una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
• una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
• il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
• i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
• una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Entro gli stessi termini di cui al precedente comma, l'Appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti:
• del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
• del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
• il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
• dall'Appaltatore, comunque organizzato;
• dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui al Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; • dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
• da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui al Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
• da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario ai sensi del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
• dai lavoratori autonomi che potrebbero prestare la loro opera, limitatamente alle prescrizioni attribuite loro dal D. Lgs 81/08.

Il piano di igiene e sicurezza relativo al personale alle dipendenze dell'Appaltatore sarà consegnato alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla data di affidamento del servizio, e al più tardi in concomitanza con la maturazione del primo Stato di Avanzamento del Servizio.

Il predetto piano indicherà, in modo preciso e dettagliato, quanto segue:
• le misure previste per integrare la sicurezza contro i principali rischi corsi dal personale, tanto nei modi operativi, quanto durante le fasi esecutive delle prestazioni;
• i mezzi di prevenzione riguardanti le eventuali cadute di personale e materiali, nonché la movimentazione delle apparecchiature e delle macchine;
• le misure previste per il primo soccorso in caso di incidenti o infortuni.
Il piano di sicurezza sarà tenuto aggiornato dall' Appaltatore, il quale si impegna a segnalare tutte le eventuali modificazioni alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare al suo personale tutte le procedure interne in materia di prevenzione e protezione dai rischi e di tutela ambientale adottate nell'ambito delle aree di proprietà comunale interessate dal servizio.

Art. 13 – Oneri e impegni a carico della Stazione Appaltante

Compete alla Stazione Appaltante:
- la definizione delle linee guida per la realizzazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, sui quali esercita la relativa supervisione e rispetto ai quali controlla la rispondenza e la realizzazione, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dai servizi comunali e quelle affidate all'Appaltatore;
- la fornitura della dotazione base di ausili e di elettrodomestici industriali per la cucina e la lavanderia, già in uso e regolarmente funzionante all'interno di ogni struttura;
- la fornitura degli arredi e degli ausili dei servizi;
- la manutenzione straordinaria degli immobili e degli elettrodomestici industriali, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale dell'impresa appaltatrice;
- la sostituzione degli elettrodomestici industriali non riparabili (piani cottura e forno, lavastoviglie e lavatrice);
- le spese per i consumi dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'acqua potabile;
- la fornitura dei prodotti a crudo per la preparazione dei pasti;
- la gestione delle iscrizioni, delle liste di attesa e la segnalazione dell'inserimento dei nuovi bambini;
- la determinazione delle tariffe degli utenti e la gestione della riscossione delle rette a carico degli utenti;
- la fornitura di materiale necessario per la raccolta differenziata dei rifiuti (sacchi e cassonetti forniti dalla Società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti).

Art. 14 – Oneri e impegni a carico dell'Appaltatore

Compete all'Appaltatore:
- l'espletamento di tutte le funzioni di coordinamento del proprio personale,
- l'attuazione del piano formativo obbligatorio - quale vincolo regionale per il funzionamento e per l'accreditamento - del proprio personale in sinergia con lo staff di coordinamento comunale;
- la preparazione in loco dei piatti per i bambini nel rispetto delle diete indicate dalla locale A.T.S., inclusi i processi annessi alle funzioni di cucina (ricevimento, conservazione e trattamento dei prodotti a crudo e cucinati);
- il ricevimento, la conservazione e il trattamento dei pasti veicolati e loro porzionatura;
- la tenuta aggiornata del manuale di autocontrollo (HACCP) sui prodotti alimentari, con la conseguente responsabilità sui procedimenti relativi al ricevimento e conservazione dei prodotti a crudo e sul trattamento e la preparazione e cottura dei cibi;

- il ricambio degli ausili della cucina e l'occorrente per il pasto dei bambini dovuto all'usura e al consumo degli stessi, compresa la manutenzione e la sostituzione dei piccoli elettrodomestici (frullatori, termostati, ecc.).

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della Stazione Appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stessa che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. La Stazione Appaltante sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, ed eventuali proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui la Stazione Appaltante ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
• somministrazione di cibi e bevande;
• conduzione dei locali, strutture e beni consegnati;
• committenza di lavori e servizi;
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• danni a cose di terzi da incendio;
• danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
• danni arrecati a terzi (inclusi la Stazione Appaltante e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa ne' eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali.
- Infortuni che possono colpire gli utenti del servizio.
- Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in uso dalla Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deve avere la capacità di eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente.
La Stazione Appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore.

TITOLO II - LOTTO 2

SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI NIDI D'INFANZIA E DI ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE COMUNALI (CENTRO FAMIGLIA "RITA GAY", SPAZI GIOCO, LUDOTECHE)

CPV 90919300-5 Servizi di pulizia di scuole

Importo annuo: € 240.067,20
Importo 36 mesi: € 720.201,60

Art. 15 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia a basso impatto ambientale (in conformità ai Criteri ambientali minimi stabiliti nel D.M. 51 del 29/1/2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare pubblicato in G.U. n. 42 del 19/2/2021) e prestazioni attinenti agli aspetti igienici e di sanificazione degli ambienti, nonché fornitura di materiale di consumo connessa allo svolgimento del servizio, da svolgersi presso le strutture sede dei nidi d'infanzia comunali a gestione diretta e di altre attività educative (Spazi Gioco, Spazi Autonomia, Ludoteche, uffici amministrativi, ecc).

Il servizio deve essere svolto nelle sedi indicate nella seguente tabella:

Sede	Indirizzo	Note
Nido d'infanzia "Arcobaleno"	Vicolo Morla – Borgo Palazzo	==
Nido d'infanzia "La Bottega di Archimede"	Via Salvatore Quasimodo 2 – Campagnola	==
Nido d'infanzia "Loreto"	Via Rosa Agazzi 6 – Loreto	==
Nido d'infanzia "L'Erba Voglio"	Via Arturo Toscanini 6 – Longuelo	attualmente ospitato in via provvisoria presso l'edificio della Scuola secondaria di 1° grado "F. Nullo" - Via G. Rossini 10 – per consentire l'esecuzione di interventi finanziati dal PNRR
Nido d'infanzia "Ambarabà"	Via Vezza D'Oglio 15 – Borgo S. Caterina	==
Nido d'infanzia "Il Villaggio"	Via Don Bepo Vavassori 7 – Villaggio degli Sposi	attualmente ospitato in via provvisoria presso l'edificio della Scuola dell'Infanzia del Villaggio degli Sposi per consentire l'esecuzione di interventi finanziati dal PNRR
Nido d'infanzia "Il Bruco Verde"	Via Samuele Biava 24 - Valtesse	nell'anno educativo 2024/2025 non in funzione per consentire l'esecuzione di interventi finanziati dal PNRR
Centro Famiglia "Rita Gay"	Via Tito Legrenzi 31	comprende gli uffici amministrativi e del coordinamento del sistema dei servizi educativi del Comune ed è la sede dello Spazio Gioco "Grandi e Piccini"
Spazio Gioco "Oplà"	Via Armando Diaz 1 (c/o Parco Locatelli)	==
Ludoteca "Giocagulp"	Via Don C. Gnocchi 3	==

Ludoteca “Locatelli”	Via Armando Diaz 1 (c/o Parco Locatelli)	==

Le strutture comunali di cui sopra hanno la capacità ricettiva massima indicata nel documento “Relazione tecnico-illustrativa”.
I nidi d’infanzia rappresentano Unità di Offerta Sociale ai sensi della normativa della Regione Lombardia (D.G.R. n. 2029/2020), sono iscritte a cura della Stazione Appaltante nell’elenco delle U.D.O. della Regione Lombardia e sono iscritte all’Albo dei servizi per la prima infanzia accreditati del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Bergamo.

L’Appaltatore, autonomamente, professionalmente e con la necessaria organizzazione dei mezzi e comunque con la gestione a proprio rischio, dovrà garantire l’organizzazione, la direzione, la vigilanza e il controllo dello svolgimento professionale dei servizi oggetto del presente Capitolato – Lotto 1.
L’assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell’Appaltatore deve svolgere all’interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall’Appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell’Appaltatore con il Comune di Bergamo. Tuttavia gli operatori dell’Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia ed in raccordo con il personale comunale.
Il Responsabile tecnico appositamente nominato dal soggetto Appaltatore dovrà proporre, per ogni anno educativo, un mansionario contenente i compiti e le attività da svolgere e la loro frequenza di esecuzione, sulla scorta anche dei servizi educativi svolti nei nidi d’infanzia di riferimento. Tale documento dovrà essere sottoposto al preventivo assenso dei competenti uffici della Stazione Appaltante, che potrà chiedere modifiche o integrazioni finalizzate al migliore svolgimento del servizio.
Il Responsabile tecnico del soggetto appaltatore dovrà organizzare il lavoro quotidiano e comunicare tale organizzazione tempestivamente e in ogni caso preventivamente (anche a mezzo posta elettronica) agli uffici comunali competenti, specificando il nominativo dell’operatore che sostituisce eventuali assenze. Resta inteso che gli operatori sostituti dovranno essere in possesso di tutti gli attestati di formazione richiesti e previsti dall’art. 20 del presente Capitolato ed essere impiegati garantendo (per quanto possibile) una continuità operativa che consenta loro di operare al meglio essendo già a conoscenza delle peculiarità della struttura comunale, del personale educativo e dei bambini.

Art. 16 – Orari di apertura e calendario educativo

I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere svolti durante l’intero anno solare, sia durante il calendario dell’anno educativo, che viene definito annualmente dalla Stazione Appaltante, sia nel mese di agosto, quando i nidi d’infanzia comunali sono chiusi, per lo svolgimento delle pulizie straordinarie.
Il calendario dei nidi d’infanzia è definito nel rispetto degli standard di apertura fissati dalla Regione Lombardia e contempla una variabilità annuale di giorni di apertura con un minimo di 213 gg sino ad un massimo di 222 gg. Nell’ambito di questa variabilità del calendario annuale, l’importo posto a basa di gara è costruito avendo come riferimento 222 gg di apertura massima.
L’orario di apertura è uguale per tutti i nidi d’infanzia comunali ed è stabilito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con possibilità di uscita pomeridiana posticipata alle 17,30, con tre tipologie di part-time:

a) mattutino: 7.30-13,30
b) pomeridiano con pasto: 11.30 e uscita alle 17,30

c) pomeridiano senza pasto: 12.30-17,30.

Nel mese di luglio si svolge il Centro Estivo, durante il quale la ricettività dei nidi d'infanzia è ridimensionata rispetto alla ricettività ordinaria, compresa, ordinariamente, tra il 60% e l'80% della capienza ordinaria, in funzione della richiesta del servizio proveniente dalle famiglie. In relazione al numero delle richieste e alla capienza dei nidi, la Stazione Appaltante individua alcune strutture in cui attivare il Centro Estivo.

Art. 17 – Composizione degli immobili

La gestione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene utilizzando gli immobili messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, situati in Bergamo. Le planimetrie degli immobili sono allegate al presente Capitolato.
Eventuali modifiche alla struttura ed agli impianti degli immobili o delle sue pertinenze sono a totale carico dell'Appaltatore previa autorizzazione del Comune.
Le strutture educative sono dotate di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico.

Art. 18 – Orientamento progettuale del servizio

La Stazione Appaltante garantisce quanto segue:

- definisce le strategie e le finalità generali d'intervento e cura la programmazione generale dei servizi, con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei minori e delle famiglie, tenuto conto delle risorse complessivamente messe a disposizione;
- detta le linee guida per la realizzazione dei servizi oggetto di appalto, sui quali esercita la relativa supervisione e ne controlla la rispondenza e la realizzazione garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dai Servizi comunali e quelle affidate all'Appaltatore;
- si riserva in qualsiasi momento il diritto di effettuare, o fare effettuare da propri incaricati, controlli senza preavviso, per verificare la corrispondenza del servizio erogato dall'Appaltatore rispetto alle norme di legge in vigore e rispetto alle indicazioni sancite dal presente Capitolato e da tutti i documenti ad esso allegati;
- vigila sull'esecuzione degli interventi, verifica la qualità-quantità delle prestazioni fornite dall'Appaltatore ed attua il controllo finale dei risultati conseguiti;
- regola l'accesso ai servizi sulla base della valutazione effettuata dal servizio comunale competente e secondo le indicazioni e le direttive del medesimo;
- riscuote le tariffe degli utenti dei servizi;
- approva il piano formativo proposto dall'Appaltatore all'inizio di ciascun anno educativo per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative.

L'Appaltatore garantisce quanto segue:

- collabora con la Stazione Appaltante nella programmazione generale del servizio e nelle fasi di definizione e di verifica dei progetti d'intervento oggetto del presente Capitolato;
- fornisce le prestazioni ausiliarie e di coordinamento gestionale ed organizzativo interno così come previsto nel presente Capitolato;
- seleziona il personale secondo specifici requisiti (possesso del titolo di studio richiesto, caratteristiche professionali, esperienze pregresse, etc.), garantendo la continuità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi (sostituzione del personale in caso di assenza o inidoneità);

- garantisce la creazione di un gruppo di lavoro stabile e motivato in conseguenza di un reclutamento attento e mirato del personale;
- svolge l'attività di coordinamento del proprio personale, organizza iniziative formative, di aggiornamento e di riqualificazione per i propri operatori in base alle indicazioni della Stazione Appaltante e partecipa alle iniziative di formazione, individuate come indispensabili dalla Stazione Appaltante;
- fornisce entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avvio del servizio il piano formativo relativo alla pianificazione annuale delle attività formative in programma e ne rispetta i relativi adempimenti come dettagliati nel proseguo del presente Capitolato;
- effettua la verifica dei servizi prestati, presentando periodicamente alla Stazione Appaltante, tramite supporto informatico e cartaceo, la documentazione tecnico-amministrativa contenente i dati quali-quantitativi inerenti gli interventi realizzati;
- rispetta le disposizioni del D. Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Servizio di pulizia a basso impatto ambientale

Il servizio consiste nello svolgimento delle attività di pulizia a basso impatto ambientale (in conformità ai Criteri ambientali minimi stabiliti nel D.M. 51 del 29/1/2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare pubblicato in G.U. n. 42 del 19/2/2021) e prestazioni attinenti agli aspetti igienici e di sanificazione degli ambienti, nonché fornitura di materiale di consumo connessa allo svolgimento del servizio, da svolgersi presso le strutture sede dei nidi d'infanzia e altre strutture educative individuate al precedente art. 15.
L'appalto comprende la fornitura da parte dell'Appaltatore del materiale di pulizia ed igiene, mentre resta in carico al Comune la fornitura di acqua ed energia elettrica.
L'appalto comprende inoltre la fornitura da parte dell'Appaltatore delle attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione delle pulizie, ordinarie e straordinarie. La dotazione minima richiesta per ciascun edificio comprende carrelli per le pulizie con doppio secchio, aspirapolvere a traino, pulitrice a vapore, lavavetri portatile, ferro da stiro ed attrezzatura minuta, come scope per interni, scope a frange, scope per esterni in saggina, panni in microfibra, deragnatori ecc

L'orario di svolgimento del servizio, concordato previamente con il responsabile competente della Stazione Appaltante, non deve causare disguidi nel funzionamento dei servizi. L'orario di chiusura di ogni struttura verrà comunicato dagli uffici comunali. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare in ogni momento l'orario di chiusura dei servizi.

L'Appaltatore dovrà garantire secondo un programma di attività presentato in sede di gara almeno le seguenti attività:

- con frequenza giornaliera: pulizia e sanificazione di tutti i locali e di tutti gli spazi delle strutture, dei servizi igienici utilizzati dagli utenti, dei servizi e degli spogliatoi utilizzati dal personale, ivi compresa l'aspirazione e la battitura dei pavimenti tessili. La pulizia e l'igiene quotidiana è da effettuarsi in modo da garantire perfette condizioni igieniche degli ambienti;
- con frequenza settimanale: detersione, disinfezione ed igienizzazione delle attrezzature e dei giochi, degli accessi e degli spazi esterni di pertinenza (aree verdi comprese), riordino magazzino e tenuta scorte;
- con frequenza mensile: pulizia straordinaria periodica di vetri esterni ed interni, aspirazione polvere, bocchette aerazioni, tapparelle, termoconvettori, cassonetti, canaline, pareti lavabili, cappe, ringhiere e terrazzi esterni ecc.;

- raccolta differenziata dei rifiuti e trasporto negli appositi spazi;
- controllo e rifornimento di prodotti igienici nei relativi apparecchi di distribuzione.

Saranno a carico dell'Appaltatore anche le operazioni di pulizia straordinaria di tutti gli ambienti, delle attrezzature, arredi e giochi, da effettuarsi in occasione dell'inizio e della fine dell'anno educativo (compresi anche pale ventilatori, vetrate anche di difficile accesso e relativi stipiti, tapparelle, cassonetti, davanzali, caloriferi, porte, terrazzi, ecc.), così come gli eventuali interventi di pulizia, detersione e sanificazione straordinari da effettuarsi in seguito a lavori strutturali negli edifici o ad operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
Gli interventi di pulizia e sanificazione dovranno essere effettuati con modalità e frequenza tali da garantire il costante e perfetto mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità di ambienti, arredi, attrezzature.
Al termine delle operazioni di pulizia tutti gli attrezzi/utensili impiegati dovranno essere accuratamente lavati e riposti asciutti nel luogo ad essi dedicato.

Art. 19.1 – Criteri Ambientali Minimi

I prodotti detergenti e disinfettanti e i macchinari utilizzati le pulizie ordinarie e periodiche/straordinarie, nonché i prodotti ausiliari per l'igiene e il materiale igienico-sanitario per servizi igienici e per l'igiene delle mani, a pena di esclusione per irregolarità, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche relative ai *criteri ambientali minimi approvati con D.M. 51 del 29/01/2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (G.U. n. 42 del 19/02/2021)*, che di seguito si riportano.
I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce,

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie a bagnato, oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all' uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri

Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.
I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.
Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio. Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1. Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina. In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d' uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all' attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'Appaltatore del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

Negli ambienti oggetto del presente Capitolato – Lotto 2 - non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex <= 1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.
Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.
L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza. Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti
monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).
I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, cosi come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ……",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. …….", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

I prodotti di carta tessuto (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature andranno installate previo accordo con il servizio comunale.

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della Stazione Appaltante cui è destinato il servizio.

Art. 20 – Disposizioni generali in materia di personale impiegato

Art. 20. 1- Indicazioni generali relative al personale

Il servizio deve essere svolto mediante l'impiego delle seguenti figure professionali:

- Responsabile Tecnico del servizio: sarà il diretto referente della Stazione Appaltante. A differenza delle altre figure professionali, non sarà, pertanto, necessariamente impegnato direttamente nello svolgimento delle attività previste;
- Addetti ai servizi di pulizia: il numero dovrà essere adeguato in relazione alle attività da svolgere come descritte nel presente Capitolato.

Il personale deve essere, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti generali:
- avere compiuto i 18 anni d'età;
- parlare la lingua italiana;
- durante il servizio, essere munito di una tessera di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'aggiudicatario ed indossare apposita divisa e DPI.

L'Appaltatore si impegna:

1) ad incaricare personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti;
2) ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato per tutta la durata del servizio, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti interni ed esterni, in modo non corretto;
3) a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni di qualsiasi specie, che, comunque, dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.
L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell'Appaltatore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell'impresa affidataria con il Comune di Bergamo. Tuttavia gli operatori dell'Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia ed in raccordo con il personale comunale e le attività educative previste giornalmente nella struttura, secondo le indicazioni fornite dagli uffici comunali.
L'Appaltatore dovrà inoltre farsi carico:
- dei turni di lavoro dei propri dipendenti;
- del rispetto delle prestazioni previste dal Capitolato;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale assente per malattia, indisposizione o ferie prima dell'inizio del servizio.
E' vietato il prolungamento del servizio al di fuori degli orari stabiliti dalla Stazione Appaltante, così come l'ingresso, nelle sedi, eccessivamente anticipato rispetto all'orario d'avvio del servizio, se non previamente richiesto e/o concordato con la Stazione Appaltante per specifiche esigenze connesse allo svolgimento delle attività educative.

Il personale addetto deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e, in particolare, nei confronti dell'utenza. Qualsiasi mancanza riscontrata dall'Appaltatore o di cui lo stesso sia stato informato dovrà essere messa per iscritto e portata alla conoscenza del Responsabile dell'esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni.
Il Comune si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l'esclusione dal servizio di quei dipendenti che non fossero ritenuti idonei.
A tale riguardo, l'Appaltatore si impegna a consegnare l'elenco completo del personale impegnato nei singoli edifici interessati dal servizio, indicando, oltre ai dati anagrafici, l'indirizzo di residenza, il Codice Fiscale, la data di assunzione, l'inquadramento, la posizione contributiva e assicurativa, l'orario giornaliero di inizio e di fine del servizio e gli stabili presso cui i dipendenti operano.
L'Appaltatore dovrà comunicare al Settore comunale competente, entro 7 (sette) giorni dall'inizio del servizio, il nome e i recapiti (email e telefono) del Responsabile Tecnico, che sulla base del presente Capitolato e della approfondita conoscenza dell'organizzazione del servizio, abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per adempiere a tutte le provvidenze degli oneri contrattuali.
L'Appaltatore dovrà provvedere inoltre a comunicare i nominativi e i recapiti telefonici dei referenti per ogni singola sede di esecuzione del servizio.
Il Responsabile Tecnico dovrà:
- garantire una fascia di reperibilità minima quotidiana dalle ore 8 alle ore 18 (sia telefonica che via mail);
- garantire risposte precise alle segnalazioni effettuate via mail entro un massimo di 6 (sei) ore;
- effettuare almeno due sopralluoghi / anno educativo in ciascuna delle strutture comunali oggetto del servizio effettuando un controllo quali-quantitativo e consegnandone report agli uffici comunali.

Art. 20.2 - Materiale e attrezzature

Si riporta di seguito un elenco puntuale, da non ritenersi, tuttavia, esaustivo in ragione di sopravvenuti obblighi e/o esigenze connessi allo svolgimento effettivo dei servizi richiesti, degli adempimenti posti a carico dell'Appaltatore:

- fornitura di attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alle prestazioni richieste (scale, lucidatrici, smerigliatrici, aspirapolveri, battitappeti, ecc.);
- fornitura di detergenti per la pulizia degli ambienti e del materiale di consumo (guanti di lattice, detersivi per lavatrice, detergente concentrato, ammorbidente, candeggiante sanificante);
- fornitura di materiale di pulizia (stracci, detersivi, cere, deodoranti, disinfettanti, ecc.).

Il materiale deve corrispondere a quello descritto in sede di offerta in una scheda tecnica descrittiva del prodotto; il materiale dovrà possedere caratteristiche a basso impatto ambientale, simili a quelle dei prodotti maggiormente utilizzati presso le strutture ospedaliere e rispettare quanto previsto dai *Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile, per le forniture di detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie delle superfici e di detergenti e prodotti in carta di tessuto per l'igiene personale, approvati con Decreto ministeriale del 29 gennaio 2021, successivamente modificato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021.*
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare prelievi sui prodotti utilizzati dall'Appaltatore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto indicato in sede di offerta.
L'Appaltatore deve tenere documentate le schede sui prodotti che utilizza regolarmente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Appaltatore si impegna altresì a:
- stabilire modalità di istruzione degli utilizzatori al fine di evitare utilizzo di quantità troppo elevate dei prodotti di pulizia;
- istruire il lavoro riguardo alla protezione ambientale e gli standard di salute e sicurezza (si precisa che le istruzioni comprendono l'identificazione di adeguati sistemi di monitoraggio delle sostanze pericolose, procedure adeguate al magazzinaggio di materiali dannosi, istruzioni di dosaggio, separazione e smaltimento rifiuti e protezione della pelle).

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche devono essere perfettamente compatibili con l'uso degli edifici, non devono essere rumorose, devono essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre devono essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
Tutte le macchine devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti sia in Italia che nella UE. Su tutte le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore deve essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso, che è responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.
Per l'esecuzione delle pulizie non potranno essere impiegati materiali abrasivi, corrosivi e tossici.

Tutti i trattamenti di pulizia riguardano la raccolta dei rifiuti solidi di tipo urbano in conformità alla legislazione vigente e ai Regolamenti comunali e l'allontanamento in sacchi impermeabili chiusi e sigillati, forniti dalla Stazione Appaltante comunale, unitamente ai cassonetti forniti dalla Società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. I rifiuti devono essere trasportati nelle apposite aree o cassonetti pubblici di raccolta.

Art. 20.3 - Personale addetto al servizio di pulizia a basso impatto ambientale

L'Appaltatore deve garantire che gli operatori addetti al servizio di pulizia a basso impatto ambientale siano, preferibilmente, in possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado e, preferibilmente, di pregressa esperienza professionale maturata in servizi socio-educativi e socio-assistenziali.
Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, in materia di pronto soccorso e antincendio.
In ottemperanza a quanto stabilito dai Criteri Ambientali Minimi, inoltre, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, l'Appaltatore assicura inoltre che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:
- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minore impatto ambientale, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile;
- Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento.

Il personale dovrà essere altresì formato sulla normativa vigente in materia di igiene alimentare e sicurezza, ai sensi del Reg. CE 852/04 e della L.R. n. 12/2003 della Regione Lombardia.

Gli operatori dovranno quindi essere in possesso degli attestati di formazioni relativamente a:

➔ Formazione prevista dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche,

➔ Formazione relativa al Primo Soccorso;

➔ Formazione Antincendio;

➔ Attestato di formazione igienico-sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/04 e della L.R. n. 12/2003 della Regione Lombardia (formazione sostitutiva del libretto di idoneità sanitaria).

Copia del certificato attestante l'avvenuta formazione dovrà essere conservata nella sede del servizio, allegata al manuale di autocontrollo igienico.

Tutti gli attestati dovranno essere posseduti dagli operatori incaricati (l'Appaltatore ne deve consegnare copia agli uffici comunali al momento dell'inizio del servizio). Solo nel caso di personale neoassunto la formazione prevista dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, rischi generali e rischi specifici, la certificazione dell'avvenuta formazione dovrà pervenire agli uffici entro un massimo di 60 giorni dalla data di assunzione. I nominativi degli eventuali nuovi assunti, insieme alla loro data di assunzione vanno pertanto comunicati tempestivamente agli uffici comunali.

Art. 21 – Norme e adempimenti in materia di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di pulizia.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, quanto prescritto nell'allegato XVII del più volte citato D.lgs. 81/08 e quanto di seguito indicato:

• una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
• una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
• il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
• i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
• una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al precedente comma, l'Appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti:
• del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
• del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
• il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
• dall'Appaltatore, comunque organizzato;
• dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui al Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; • dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del

consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

• da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui al Codice dei Contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

• da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario ai sensi del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

• dai lavoratori autonomi che potrebbero prestare la loro opera, limitatamente alle prescrizioni attribuite loro dal D. Lgs. 81/08.

Il piano di igiene e sicurezza relativo al personale alle dipendenze dell'Appaltatore sarà consegnato alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla data di affidamento del servizio, e al più tardi in concomitanza con la maturazione del primo Stato di Avanzamento del Servizio.

Il predetto piano indicherà, in modo preciso e dettagliato, quanto segue:

• le misure previste per integrare la sicurezza contro i principali rischi corsi dal personale, tanto nei modi operativi, quanto durante le fasi esecutive delle prestazioni;

• i mezzi di prevenzione riguardanti le eventuali cadute di personale e materiali, nonché la movimentazione delle apparecchiature e delle macchine;

• le misure previste per il primo soccorso in caso di incidenti o infortuni.

Il piano di sicurezza sarà tenuto aggiornato dall'Appaltatore, il quale si impegna a segnalare tutte le eventuali modificazioni alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare al suo personale tutte le procedure interne in materia di prevenzione e protezione dai rischi e di tutela ambientale adottate nell'ambito delle aree di proprietà comunale interessate dal servizio.

Art. 22 – Oneri e impegni a carico della Stazione Appaltante

Compete alla Stazione Appaltante:

- la definizione delle linee guida per la realizzazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, sui quali esercita la relativa supervisione e rispetto ai quali controlla la rispondenza e la realizzazione, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dai servizi comunali e quelle affidate all'Appaltatore;
- la fornitura della dotazione base di ausili e di elettrodomestici industriali per la cucina e la lavanderia, già in uso e regolarmente funzionante all'interno di ogni struttura;
- la fornitura degli arredi e degli ausili dei servizi;
- la manutenzione straordinaria degli immobili e degli elettrodomestici industriali, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale dell'impresa appaltatrice;
- la sostituzione degli elettrodomestici industriali non riparabili (piani cottura e forno, lavastoviglie e lavatrice);
- la manutenzione e la potatura degli alberi del giardino annesso alla struttura e il taglio dell'erba del giardino;

- la fornitura delle brandine e dei lettini per lattanti nelle stanze del sonno;
- le spese per i consumi dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'acqua potabile;
- la fornitura dei prodotti a crudo per la preparazione dei pasti;
- la gestione delle iscrizioni, delle liste di attesa e la segnalazione dell'inserimento dei nuovi bambini;
- la determinazione delle tariffe degli utenti e la gestione della riscossione delle rette a carico degli utenti;
- la fornitura di materiale necessario per la raccolta differenziata dei rifiuti (sacchi e cassonetti forniti dalla Società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti).

Art. 23 – Oneri e impegni a carico dell'Appaltatore

Compete all'Appaltatore:
- l'espletamento di tutte le funzioni di coordinamento del proprio personale,
- l'attuazione del piano formativo obbligatorio
- la fornitura del materiale occorrente per la pulizia e adempimenti connessi alla raccolta dei rifiuti;
- la pulizia degli spazi esterni annessi a ciascuna struttura.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della Stazione Appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stessa che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. La Stazione Appaltante sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, ed eventuali proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui la Stazione Appaltante ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
• somministrazione di cibi e bevande;
• conduzione dei locali, strutture e beni consegnati;
• committenza di lavori e servizi;
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• danni a cose di terzi da incendio;
• danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
• danni arrecati a terzi (inclusi la Stazione Appaltante e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o

complementari, nessuna esclusa ne' eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali.

- Infortuni che possono colpire gli utenti del servizio.
- Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in uso dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve avere la capacità di eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente.

La Stazione Appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore.

TITOLO III - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 24 – Sostituzioni, continuità dei servizi, interruzione e sciopero

L'Appaltatore deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in fase di offerta, nonché la stabilità del personale, limitando il più possibile le sostituzioni, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a garantire la continuità delle attività, provvedendo alle opportune integrazioni o sostituzioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. Tutte le sostituzioni devono avvenire con la massima tempestività, possibilmente entro la giornata in cui viene rilevata l'assenza o al più tardi entro il giorno successivo all'evento; il costo è interamente a carico dell'Appaltatore.

In caso di sostituzione il nuovo personale dovrà essere in possesso degli stessi requisiti del personale sostituito e dovrà essere preventivamente formato a cura dell'Appaltatore.

Sia all'inizio, sia nel corso di svolgimento delle attività, la Stazione Appaltante potrà disporre la non utilizzazione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento delle attività, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per la Stazione Appaltante.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 37 del presente Capitolato.

Nulla è dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per le attività non effettuate e/o sospese per maltempo, neve, su decisione anche unilaterale della Stazione Appaltante; la relativa quota di compenso, calcolata in proporzione al numero giornate di sospensione, verrà pertanto detratta dal corrispettivo dovuto.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività. Le vertenze sindacali all'interno della Ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine l'Appaltatore concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

Art. 25 – Controlli sui servizi e valutazione

L'Appaltatore deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al RUP, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sull'attività appaltata, attraverso i propri dirigenti e funzionari ed ogni altro incaricato, in qualunque momento durante tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore deve adempiere a tutti gli obblighi informativi richiesti dal Comune in merito alle attività rese.

L'Appaltatore deve predisporre un piano di valutazione della qualità interno relativo ad ogni servizio/attività oggetto del presente Capitolato.

Art. 26 – Contestazioni a seguito dei controlli

Qualora i controlli attivati evidenziassero anomalie o difformità, la Stazione Appaltante potrà:
- segnalare per iscritto a mezzo PEC (posta elettrica certificata) l'anomalia all'Appaltatore per la soluzione del problema, definendo il termine temporale massimo oltre il quale applicherà le sanzioni previste dal Capitolato;
- contestare per iscritto l'anomalia all'Appaltatore a mezzo PEC, applicando immediatamente le sanzioni previste dal Capitolato. In caso di segnalazione, l'Appaltatore dovrà rispondere per iscritto via PEC, motivando la non conformità del servizio e procedere alla risoluzione del problema entro il termine prescritto. Qualora tale termine non possa essere rispettato dovrà essere addotta giustificata motivazione.

L'Appaltatore, in caso di contestazione scritta con applicazione di sanzioni, potrà presentare entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione via PEC le sue controdeduzioni. Trascorso tale termine senza alcun riscontro e/o qualora la Stazione Appaltante non ritenga, a suo giudizio, in tutto o in parte motivate le controdeduzioni addotte, applicherà totalmente o parzialmente le sanzioni comunicate.

Art. 27 - Penali

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto, la Stazione Appaltante avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali da un minimo di Euro 250 (euro duecentocinquanta/00) a un massimo di Euro 500 (euro cinquecento/00) per ogni violazione.
Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.
L'importo delle penali verrà dedotto dalla rata di pagamento successiva alla definizione della procedura di contestazione o sarà trattenuto sull'importo della cauzione prestata che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.
Per l'applicazione delle penali la Stazione Appaltante adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni da parte dell'aggiudicatario.
La decisione definitiva verrà assunta dal RUP.
La Stazione Appaltante può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti dell'Appaltatore, con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il

pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 28 – Liquidazione del corrispettivo

I pagamenti di quanto dovuto di ciascun contratto applicativo sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione (DEC) della prestazione effettuata, sia in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, nell'Accordo Quadro e nel relativo contratto applicativo.
I pagamenti sono disposti a seguito dell'adozione degli stati di avanzamento del servizio e del contestuale certificato di pagamento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Le fatture dei contratti applicativi avranno cadenza mensile e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- relazione/rendicontazione delle attività svolte,
- timesheet delle singole risorse impiegate nei servizi,

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a: Comune di Bergamo – Piazza Matteotti, 27 – 24122 Bergamo – P. IVA 00636460164 C.F. 80034840167 – Direzione Servizi Socio Educativi – Servizio Educazione Istruzione e Progetto Giovani, pec: protocollo@cert.comune.bergamo.it e dovrà contenere i seguenti dati:

- codice di fatturazione elettronica: RZSGJN
- denominazione del fornitore
- oggetto della fattura
- conto corrente dedicato
- numero di impegno
- data di scadenza della fattura
- numero e data determinazione.

Prima di sottoscrivere i contrati applicativi, in conformità alle indicazioni fornite da ANAC, la Stazione appaltante procederà a richiedere l'emissione di un nuovo CIG derivato, che deve essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.

Art. 29 - Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 30 – Clausole sociali

Per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore, subordinatamente alla compatibilità e all'armonizzazione con l'organizzazione di impresa del medesimo e nel rispetto delle modalità indicate in sede di offerta, si impegna a:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale già impiegato dal precedente affidatario,
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatoti di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso

con l'attività oggetto dell'Accordo Quadro svolta dall'operatore economico in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'esecutore e contro il lavoro irregolare;
c)garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 31 – Revisione prezzi

E' prevista la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.
Per quanto riguarda i costi della manodopera, si potrà procedere alla revisione dei prezzi qualora vengano registrati incrementi nelle retribuzioni del personale, sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dall'Appaltatore, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti. La revisione per variazioni in aumento delle retribuzioni potrà essere concessa solo se l'Appaltatore avrà recepito ed applicato il nuovo contratto per tutti i suoi dipendenti impegnati nei servizi oggetto del presente Capitolato.

Sulla quota dei costi di servizio rimanenti, trascorsi almeno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, la revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini del calcolo della variazione dei suddetti prezzi, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, sarà presa a riferimento la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI) relativo all'anno solare precedente a quello della revisione.
La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata e documentata dall'Appaltatore e sarà oggetto di riscontro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Art. 32 – Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D. Lgs. 81 del 09/04/2008 "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modificazioni relativamente alle parti applicabili, e da ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. La Stazione Appaltante è quindi esplicitamente esonerata in merito a eventuali inadempimenti dell'Appaltatore, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi del datore di lavoro, di cui all'art. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008. Lo stesso ha l'obbligo di redigere e di fare pervenire alla Stazione Appaltante, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio delle attività, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere alle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere entro 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante qualsiasi revisione del suddetto documento.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
L'Appaltatore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.
L'Appaltatore deve garantire obbligatoriamente lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente Capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.
L'Appaltatore è tenuto a tenere agli atti presso la propria sede l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza e presentare tale documentazione se e quando richiesta dall'Stazione Appaltante.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell'ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Art. 33 – Garanzia definitiva di ciascun contratto applicativo

L'Appaltatore, per la sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
L'importo della garanzia per ciascun contratto applicativo, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva di ciascun contratto applicativo è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto applicativo medesimo e dal risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 34 – Assicurazioni

Il servizio s'intende espletato a tutto rischio e pericolo del gestore del servizio a mezzo di personale ed organizzazione propri.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato.

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme di legge in materie inerenti i progetti e le attività di cui al presente appalto.

Pertanto, l'Appaltatore dovrà stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile Terzi e/o Prestatori d'opera (personale addetto) (RCT/O) per danni a terzi nell'espletamento del servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con validità pari all'intera durata dell'appalto con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O, non esonerano il soggetto Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. L'Amministrazione Comunale interessata sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto Appaltatore. Le polizze richieste dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio delle attività oggetto del contratto.

Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'Appaltatore. In generale, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi che ritiene più idonei e adeguati, il soggetto Appaltatore dovrà, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette e dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. Esso è perciò tenuto a osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 35 - Danni

L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature che possano derivare da comportamenti di terzi; l'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.
L'accertamento dei danni sarà effettuato, su segnalazione del RUP, alla presenza dei delegati dell'Appaltatore; a tale riguardo, verrà comunicato con sufficiente anticipo alla ditta appaltatrice il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni in modo tale da consentire alla ditta di intervenire nella stima. Qualora la Ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il RUP provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta.

Art. 36 – Recesso

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti, può recedere dal contratto di Accordo Quadro e dai conseguenti contratti applicativi in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti in funzione dei singoli contratti applicativi, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

In conformità a quanto indicato all'art. 11 dell'allegato II.14 al Codice il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL n. 95/2012, come convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, la Stazione Appaltante, una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i applicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto contro anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i applicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la Stazione Appaltante recede dai contratti applicativi e dal contratto di Accordo Quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i.

Art. 37 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via Posta Elettronica Certificata (PEC) al domicilio eletto dall'Appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione e/o interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, nel corso del periodo di validità del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- nel caso del venir meno dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- per mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2011 n. 165

e ss. mm. ed ii.;
- per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62,
- per mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1456 c.c., risolverà di diritto il contratto d'appalto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- alla seconda contestazione specifica di una medesima violazione fra quelle previste ai precedenti commi del presente articolo, formalmente contestata e conclusasi con l'applicazione della penale;
- alla terza contestazione di una qualunque delle violazioni formalmente contestata e conclusasi con l'applicazione della penale;
- nel caso di accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara;
- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per le ipotesi di cui all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- nelle ipotesi di cui al comma 6 del medesimo art. 94;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- nell'ipotesi di impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- in caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

In tali casi l'Amministrazione Comunale risolverà di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti sino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico senza bisogno di diffide formali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno, ai sensi dell' art. 122, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 38 – Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 39 – Proroga tecnica

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in essere.

Art. 40 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del decreto Legge n. 187/2010. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7 (sette) dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe

previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L' Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 41 - Riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a garantire la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e la riservatezza nell'adempimento dei propri compiti. In particolare, dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l'esecuzione del servizio, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nel trattare dati ed informazioni, trasmessi dal Comune per la perfetta esecuzione del servizio, vengano adottate le adeguate e necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente appalto.

Il personale è altresì tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, subappaltatori e subcontraenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. L'affidatario potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario medesimo a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente.

Art. 42 – Obblighi concernenti il trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), al Dlgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed agli ulteriori provvedimenti in materia.

L' Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Bergamo in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell'oggetto dell'affidamento, l'operatore economico sarà nominato, con successivo atto e in relazione a ogni singolo contratto attuativo, "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*", ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente Capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l'Appaltatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, ne potranno essere utilizzati dall'operatore economico medesimo o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente Capitolato.

L'Appaltatore, in particolare, si obbliga a:

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei loro compiti;
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme alla normativa vigente comporta l'esclusiva e piena responsabilità della ditta, rimanendo l'Amministrazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L' Appaltatore si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto gli incaricati al trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 43 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 457-13 Reg. G.C. in data 18/12/2013, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore (in quanto impresa fornitrice di beni o servizi in favore del Comune di Bergamo).
Il contratto di appalto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore del suindicato "Regolamento". La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 44 – Comunicazioni

Ogni comunicazione della Ditta Appaltatrice all' Amministrazione deve pervenire in forma scritta al Comune di Bergamo – p.zza Matteotti n. 27 – 24127 Bergamo - e all'indirizzo e.mail che verrà comunicato successivamente alla Ditta stessa. Qualunque evento che possa avere influenza

sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato alla Amministrazione nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. La Ditta Appaltatrice dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Le comunicazioni della Amministrazione alla Ditta Appaltatrice avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che la Ditta Appaltatrice intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto alla Amministrazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. La Amministrazione comunicherà alla Ditta Appaltatrice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.
Alla firma dell'Accordo Quadro la Ditta Appaltatrice dovrà nominare un rappresentante, a cui la Amministrazione farà riferimento e a cui potrà indirizzare eventuali comunicazioni in merito all'appalto. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare durante il corso del Contratto, le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

Art. 45 – Controversie. Foro competente

Indipendentemente da qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione dei patti contrattuali, ivi compresa la determinazione dei corrispettivi, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Stazione Appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Bergamo. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 46 – Responsabile Unico del Progetto

Il responsabile unico del progetto è la dott.ssa Livia Cosmai, responsabile del Servizio Servizi per l'infanzia e la genitorialità.
Il Dirigente della Direzione Servizi Socio Educativi, prima dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, nominerà un Direttore dell'Esecuzione del contratto il quale, in coordinamento con il Responsabile del Progetto, assume specificamente in ordine al contratto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Aggiudicatario; al Direttore potranno saranno affiancati collaboratori.

ALLEGATI:
- Linee pedagogiche dei servizi per l'infanzia (All. 1)
- Carta dei Servizi dei servizi per l'infanzia (All. 2)
- Regolamento dei servizi per l'infanzia (All. 3)
- HACCP (All. 4)